

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 25924/GRFVG del 30/05/2024 SAPI - TS/AIA/8-1R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Muggia (TS).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione

e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, che autorizza l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34 (di seguito indicata come Gestore), di cui al punto 6.4, lettera b), dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, con il quale sono stati autorizzati l’aggiornamento e la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1317/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, è stata prorogata fino al 13 gennaio 2024;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1224 del 23 giugno 2015 e n. 320 del 19 gennaio 2017, con i quali è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, come prorogata con il decreto n. 535/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2255 del 25 luglio 2017, con il quale è stata rettificata e modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, come prorogata ed aggiornata con i decreti n. 535/2015 e n. 1224/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1003 dell’8 febbraio 2021, con il quale è stata volturata a favore della Società BARILLA G. & R. FRATELLI S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Parma, via Mantova, 166, identificata dal codice fiscale n. 01654010345, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata e prorogata con i decreti n. 5 del 13 gennaio 2012, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017 e n. 2255 del 25 luglio 2017, per l’esercizio dell’attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l’installazione sita nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29;

Atteso che con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il “Piano d’ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, ai sensi dell’articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025”;

Considerato che:

1) con nota del 4 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC il 5 novembre 2019, assunta al protocollo regionale n. 52649, n. 52651, n. 52652, n. 52653 e n. 52656 del 6 novembre 2019, la Società Pasta Zara S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, l’intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- realizzazione di nuovi volumi destinati all'ampliamento del reparto spedizione e del reparto confezionamento con magazzino imballi e nuova area raccolta rifiuti;
- redistribuzione delle aree esterne sul lato Sud dello stabilimento, con potenziamento della fascia di verde esistente;

2) le modifiche non sostanziali di cui alla nota del 4 novembre 2019 sono state autorizzate per decorrenza dei termini;

Atteso che in data 12 novembre 2019 sono state pubblicate le BAT per le "Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte", ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che:

1) con nota del 6 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 37292, la Società Pasta Zara S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- realizzazione di alcune modifiche ai volumi inerenti la comunicazione di modifica non sostanziale del 4 novembre 2019;
- realizzazione di un nuovo sistema di collettamento delle acque di pioggia, in ottemperanza alle verifiche di invarianza idraulica, comprendente una vasca di laminazione e un accumulo per le acque bianche provenienti dal tetto ai fini di riutilizzo irriguo;

2) le modifiche non sostanziali di cui alla nota del 6 agosto 2020 sono state autorizzate per decorrenza dei termini;

Vista la nota del 29 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC il 30 aprile 2021, assunta al protocollo regionale n. 25111 del 3 maggio 2021, la Società BARILLA G. & R. FRATELLI S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) ha comunicato:

- 1) che l'impianto di Cogenerazione a metano della potenza di 2,08 MWe, presente nel sito, verrà smantellato nelle prossime settimane;
- 2) che il punto di emissione E67 e lo scarico S3, connessi all'impianto di cogenerazione, verranno dismessi;
- 3) che dopo lo smantellamento dell'impianto (che può essere assimilato sia in termini tecnici che di complessità allo smantellamento di una caldaia), i locali verranno ripristinati allo stato precedente alla realizzazione dell'impianto e adibiti ad altro uso;

Considerato che:

1) con nota del 4 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC il 7 giugno 2021, assunta al protocollo regionale n. 32132 dell'8 giugno 2021, il Gestore ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, consistente nella revisione del sistema fognario dello stabilimento e nella realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue industriali (nuovo scarico SD in fognatura);

2) con nota prot. n. 51769 del 23 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore che decorsi i termini di cui al comma 1 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, può procedere alla realizzazione degli interventi comunicati con la nota del 4 giugno 2021, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota regionale stessa;

3) con nota del 6 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC l'11 dicembre 2021, assunta al protocollo regionale n. 67653 del 13 dicembre 2021, il Gestore ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, consistente:

- nell'installazione di 4 nuovi sili (C1, D1, C2, D2) da 60 t ciascuno (emissioni E72, E73, E75, E76) destinati allo stoccaggio di pasta;
- nello spostamento temporaneo del silo Z esistente, destinato allo scarto zootecnico, e la sua ricollocazione nella posizione definitiva;
- nella realizzazione di un nuovo locale compressori in cui installare 4 nuovi compressori per scarico cisterne in sostituzione degli attuali quattro e 1 nuovo compressore in aggiunta a quelli esistenti;
- nella realizzazione di nuovi impianti per il trasporto interno dei prodotti;
- nella realizzazione dei nuovi punti di emissione in atmosfera: E71, E74, E77, E78 ed E79;
- nella modifica della portata dei punti di emissione in atmosfera esistenti: E30, E31, E32, E33;
- nella realizzazione di interventi di adeguamento e/o potenziamento degli impianti posti nella torre sili esistente.

4) con nota prot. n. 14313 dell'11 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore che decorsi i termini di cui al comma 1 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, può procedere alla realizzazione degli interventi comunicati con la nota del 6 dicembre 2021, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota regionale stessa;

Considerato che:

1) con nota del 14 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 317897 del 15 dicembre 2022, il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- sostituzione delle due caldaie presenti (emissioni E34 ed E35) con generatori di vapore ad alto rendimento (G1 e G2);
- installazione di quattro nuovi punti di emissione in atmosfera (E44a, E80, E81 ed E82) a servizio del reparto Pastificio;

2) le modifiche non sostanziali di cui alla nota del 14 dicembre 2022 sono state autorizzate per decorrenza dei termini;

Preso atto che:

1) con nota dell'11 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, il Gestore ha inviato la "RELAZIONE DI VALUTAZIONE SISTEMATICA DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO EX ART. 29 SEXIES COMMA 6BIS D.LGS. 152/06 DECRETO N° 1317 DEL 4 LUGLIO 2011 E S.M.I.";

2) con nota prot. n. 2178 /P / GEN/ AIA del 23 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 40628, ARPA FVG ha espresso il parere di competenza in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale del 14 dicembre 2022 e in merito alla valutazione dei rischi del suolo e sottosuolo;

3) con nota del 14 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 90799 del 15 febbraio 2023, il Gestore, relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale del 14 dicembre 2022, ha comunicato che in data 1 marzo 2023 verranno messi in esercizio i punti di emissione in atmosfera E34 e E35, inerenti le nuove caldaie 1 e 2;

4) con nota del 28 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 122707 dell'1 marzo 2023, il Gestore ha comunicato che in data 15 marzo 2023 verranno messi a regimi i punti di emissione in atmosfera: E30, E31, E32, E33, E71, E72, E73, E74, E77, E78 ed E79;

5) con nota del 24 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 175319 del 27 marzo 2023, il Gestore, relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale del 14 dicembre 2022, ha comunicato che in data 11 aprile 2023 verranno messi in esercizio i punti di emissione in atmosfera E44A, E80, E81 e E82;

Vista la domanda datata 28 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 379436 del 29 giugno 2023, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1317/2011, come aggiornata, modificata, prorogata, rettificata e volturata con i decreti n. 50/2012, n. 535/2015, n. 1224/2015, n. 320/2017, n. 2255/2017 e n. 1003/2021, inviando un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Preso atto che nell'ambito dell'istanza di riesame il Gestore ha comunicato:

- 1) la dismissione della linea 13 (produzione pasta nidi), con la dismissione dei punti di emissione E14, E15, E16, E17, E18;
- 2) l'ottimizzazione delle portate in aspirazione sui punti di emissione E9 (da 9.000 a 10.000 Nm³/h), E28 (da 7.200 a 10.000 Nm³/h), E29 (da 4.300 a 5.000 Nm³/h), E31 (da 1.800 a 2.500 Nm³/h), E42 (da 8.000 a 11.000 Nm³/h) e E50 (da 4.000 a 4.500 Nm³/h);
- 3) la riduzione, a seguito della dismissione della linea 13, della potenzialità produttiva dello stabilimento da 938 t/giorno a 912 t/giorno;

Viste la nota prot. n. 406869 del 12 luglio 2023 e la nota prot. n. 498978 dell'1 settembre 2023, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- 2) ha inviato al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ad AcegasApsAmga S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tutta la documentazione relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dal Gestore;
- 3) ha convocato, per il giorno 18 ottobre 2023, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 17 luglio 2023, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 30 marzo 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 33635 /P / GEN/ AIA del 18 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 617401, con la quale l'Agenzia regionale stessa ha formulato le proprie osservazioni, esplicitando la richiesta di chiarimenti ed integrazioni;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - della nota prot. n. 31375 del 18 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data, al protocollo regionale n. 619245, con la quale il Comune di Muggia ha inviato la nota del Servizio Pianificazione Territoriale – SUAP datata 16 ottobre 2023 con la quale il Servizio stesso

ha comunicato che non risultano situazioni di particolare rischio sanitario per l'area su cui insiste l'attività della Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.;

- della nota prot. n. 3116 del 18 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 622162 del 19 ottobre 2023, con la quale il COSELAG ha espresso, per quanto di competenza, il benestare all'istanza presentata, uniformandosi alle eventuali prescrizioni che gli Enti competenti in materia ritenessero necessarie;

3) il rappresentante della Regione ha inoltre evidenziato la necessità di acquisire, in relazione all'istanza di riesame con valenza di rinnovo AIA, le seguenti integrazioni documentali:

a) la "Relazione Valutazione impatto acustico" che, a differenza di quanto dichiarato nella Tabella Allegati della "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – D. Lgs. n.152/2006", non risulta tra i documenti allegati all'istanza;

b) una dichiarazione, se del caso, per l'attività di trigenerazione, in merito alla definizione di "attività non tecnicamente connessa" ai sensi del punto 2. della circolare ministeriale n. 22295-GAB del 27/10/2014.

c) copia della certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 inerente la "Produzione (ricezione materie prime, miscelazione, impasto, estrusione, essiccazione, raffreddamento) di pasta secca di semola di grano duro, confezionamento in film plastico o cartoncino, imballaggio e stoccaggio (IAF 03), certificato N. 10000377709-MSC-ACCREDIA-ITA in data 23 ottobre 2020 rinnovata successivamente in data 15/12/2021 e con validità dal 19 dicembre 2021 al 18 dicembre 2024;

d) per i medi impianti di combustione individuati nell'ambito dell'installazione (afferenti alle emissioni E34, E35 ed E36), comunicare i dati di cui alla parte IV-bis dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 183 del 15.11.2017:

- Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;

- Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);

- Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;

- Potenza termica nominale;

- Numero previsto di ore operative annue;

- Carico medio di processo;

- Data di messa in esercizio (prevista).

- Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.

e) per il medio impianto di combustione esistente afferente all'emissione E66, comunicare se intende adeguarsi fin dall'emissione del decreto di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a quanto disposto dall'art 273 bis comma 5 del D.lgs 152/2006;

f) indicare se sono presenti di gruppi elettrogeni ed in relazione ad essi, il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt, nonché il valore di portata massima di progetto, l'altezza del camino da terra e del sistema di abbattimento, qualora presente;

g) indicare, in relazione agli impianti termici civili, il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt;

h) indicare il numero identificativo degli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti microclima di tali ambienti (ex articolo 272, comma 5 del d.lgs.

152/2006) e, qualora presenti, trasmettere un aggiornamento della planimetria delle emissioni convogliate in atmosfera dell'installazione IPPC, avendo cura di indicare anche gli sfiati e ricambi d'aria presenti;

i) indicare i titoli di disponibilità delle aree sulle quali insiste l'installazione, complete di eventuale scadenza ed estremi di registrazione, avendo cura di specificare la presenza di eventuali limitazioni al godimento e/o alla proprietà;

l) chiarire la situazione degli scarichi attualmente esistenti e attivi;

m) identificare univocamente tutti gli scarichi nel recapito finale (scarichi industriali, civili, meteorici), ritrasmettere la planimetria "Rete fognaria – Stato di fatto" con i dati richiesti e produrre una planimetria "Rete fognaria – Stato di progetto" che comprenda tutto il perimetro dell'installazione;

n) relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione e definendo un cronoprogramma per la fine lavori (scarico SD);

4) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, quanto richiesto da ARPA FVG con la propria nota del 18 ottobre 2023 e dalla Regione in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 715360 del 23 novembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ad AcegasApsAmga S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 18 ottobre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Vista la nota del 16 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 105122, n. 105123 e n. 105124 del 19 febbraio 2024, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Viste le note prot. n. 157401 dell'8 marzo 2024, prot. n. 171659 del 14 marzo 2024 e prot. n. 191394 del 22 marzo 2024, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ad AcegasApsAmga S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore in data 16 febbraio 2024;

2) ha inviato al Gestore il prospetto di calcolo del pagamento relativo alla tariffa per il riesame dell'AIA, specificando che dalla verifica condotta sul pagamento degli oneri istruttori è emerso che l'importo versato non copre completamente quanto dovuto ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e dalla legge regionale 11/2009 e chiedendo, conseguentemente, al Gestore stesso di integrare il pagamento tramite PagoPa;

2) ha convocato, per il giorno 23 aprile 2024, la seconda Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 12 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC il 16 aprile 2024, assunta al protocollo regionale n. 249606 del 17 aprile 2024, con la quale il Gestore ha inviato documentazione

integrativa volontaria, comprendente, tra l'altro, l'attestazione del pagamento relativo all'integrazione della tariffa istruttoria;

Vista la nota prot. n. 257235 del 19 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ad AcegasApsAmga S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa volontaria presentata con la nota del 12 aprile 2024;

Visto il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 23 aprile 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha comunicato che ad esito della verifica condotta sul pagamento degli oneri istruttori, l'importo della tariffa AIA versato copre quanto dovuto ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e dalla legge regionale 11/2009;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 35268 del 22 aprile 2024, assunta al protocollo regionale n. 262544 del 23 aprile 2024, con la quale l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (ASU GI) ha comunicato, a seguito dell'analisi della documentazione acquisita, di non avere osservazioni da formulare in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 3) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 12083 /P / GEN/ AIA del 22 aprile 2024, assunta al protocollo regionale n. 263873 del 23 aprile 2024, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha espresso il proprio parere in merito al riesame dell'AIA, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo;
- 4) il rappresentante del Comune di Muggia ha confermato il parere espresso dal Servizio Pianificazione Territoriale – SUAP datato 16 ottobre 2023, inoltrato con nota di PEC prot. n. 31375 del 18 ottobre 2023 assunta al protocollo regionale n. 619245 del 18 ottobre 2023;
- 5) il rappresentante Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG) ha confermato il parere già precedentemente espresso con nota prot. n. 3116 del 18 ottobre 2023, (protocollo regionale n. 622162 del 19 ottobre 2023);
- 6) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base dei pareri pervenuti;
- 7) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha modificato ed integrato la Relazione istruttoria sulla base delle valutazioni dei partecipanti alla Conferenza stessa e ha proceduto, quindi, alla sua approvazione;
- 8) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA alla Società BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.A. alle condizioni riportate nella Relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 306987 del 14 maggio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ad AcegasApsAmga S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 23 aprile 2024 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Visto il Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 n. 10000377709-MSC-ACCREDIA-ITA, rilasciato da DNV – Business Assurance con sede in Vimercate (MB), via Energy

Park, 14, da cui risulta che dalla data del 23 ottobre 2020, la Società BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per l'attività di "Produzione (ricezione materie prime, miscelazione, impasto, estrusione, essiccazione, raffreddamento) di pasta secca di semola di grano duro, confezionamento in film plastico o cartoncino, imballaggio e stoccaggio (IAF 03)", svolta presso il sito operativo di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, fino al 18 dicembre 2024;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata, prorogata, rettificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017, n. 2255 del 25 luglio 2017 e n. 1003 dell'8 febbraio 2021;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata, prorogata, rettificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017, n. 2255 del 25 luglio 2017 e n. 1003 dell'8 febbraio 2021,

per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BARILLA G. & R. FRATELLI S.p.A. con sede legale in Parma, via Mantova, 166, identificata dal codice fiscale n. 01654010345, presso l'installazione sita nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, n. 50 del 13 gennaio 2012, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017, n. 2255 del 25 luglio 2017 e n. 1003 dell'8 febbraio 2021.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - 1) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006).
 - 2) l'autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio

competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare.

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento di ARPA competente per territorio e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA competente per territorio, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG), all'AcegasApsAmga S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.A è ubicata nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29.

L'area su cui è situata l'installazione si trova nella zona industriale denominata Noghere, classificata dal Piano Regolatore del Comune di Muggia come "zona omogenea D1 – insediamenti industriali di interesse regionale" e confina a nord con via delle Saline, a sud con il raccordo ferroviario E.Z.I.T. posto a servizio dell'area industriale "Valle delle Noghere", ad est e ad ovest con altri lotti edificabili.

A livello catastale l'installazione è localizzata sul foglio di mappa n. 19 ed è identificato dalla particella 126/243.

La zona è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04.

Il perimetro di stabilimento include l'area concessa in uso a EON occupata dall'impianto di produzione energia (trigenerazione). L'attività di trigenerazione risulta "attività non tecnicamente connessa" ai sensi del punto 2. della circolare ministeriale n. 22295-GAB del 27/10/2014 e pertanto non è soggetta ad AIA.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività industriale svolta nell'installazione è la produzione di pasta.

Lo stabilimento rientra nell'ambito di applicazione del Titolo III- bis della parte seconda del D.Lgs 152/06 come installazione produttiva appartenente alla categoria di attività industriale identificata al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del decreto medesimo, ovvero quale stabilimento industriale per il "trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno".

Il Gestore dichiara una **produzione di prodotti finiti massima** pari a: **912 Mg/giorno** (attività IPPC 6.4 b))

Lo stabilimento risulta destinato alla produzione di pasta secca con l'utilizzo di 5 linee produttive:

- linea 11 pasta lunga (potenzialità 144 t/giorno);
- linea 12 pasta lunga (potenzialità 144 t/ giorno);
- linea 14 pasta corta (potenzialità 144 t/ giorno);
- linea 15 pasta corta (potenzialità 192 t/ giorno);
- linea 16 pasta corta (potenzialità 288 t/ giorno).

Le fasi dell'attività produttiva si possono così riassumere:

A. Arrivo delle materie prime

- Approvvigionamento di acqua dall'acquedotto comunale, dosaggio e distribuzione per l'addizione agli altri ingredienti.
- Ricevimento (tramite camion cisterna), insilaggio (in 10 silos), setacciatura e trasporto (tramite compressori pneumatici) degli sfarinati;
- Ricevimento e preparazione di spinaci disidratati e pomodori disidratati o in forma di purea;
- Ricevimento, con automezzi, di materiale per il confezionamento.

B. Produzione del semilavorato secco

- Impastamento degli ingredienti (semola, acqua e altri eventuali quali spinaci e pomodori);
- Compressione-trafilazione (aggregazione impasto e trafilazione nella forma voluta);
- Essiccazione alla temperatura massima di 95 ° C e raffreddamento.

C. Confezionamento

- Stoccaggio del semilavorato secco in silos intermedi;
- Confezionamento (in film plastico o in cartoncino) tramite linee di confezionamento (pesatrice, confezionatrice, metal detector, controllo peso);
- Imballaggio, pallettizzazione, stoccaggio e spedizione (tramite automezzi).

D. Residui di produzione

- Raccolta (macinazione pasta difettosa) e stoccaggio (in silos) degli sfridi di recupero.
- Raccolta degli imballaggi di scarto in aree dedicate e avvio a recupero presso impianti esterni autorizzati.

E. Attività ausiliarie

- Lavaggio trafile con acqua
- Manutenzione linee
- Lavaggio impianto di dosaggio pomodoro e spinacio (CIP)

L'attività di produzione si articola su tre turni (24 ore/giorno) mentre la fase di ricezione materie prime e spedizione del prodotto finito è limitata al solo periodo diurno, tra le ore 06.00 e le ore 22.00). Lo scarico degli sfarinati dalle autocisterne viene effettuato di preferenza con i compressori fissi interni allo stabilimento per il contenimento dell'impatto acustico; l'utilizzo dei compressori integrati sugli automezzi è autorizzato solo dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

ENERGIA

Il Gestore dichiara che lo stabilimento trae alimentazione dall'elettrodotto attraverso una cabina elettrica, la quale ripartisce l'energia alle varie cabine di stabilimento e che una parte dell'energia viene approvigionata da un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale di proprietà della ditta EON di potenza elettrica nominale pari a 4,3 MW e di potenza termica nominale pari a 9,868 MW.

Il Gestore dell'impianto dichiara che l'attività di trigenerazione, svolta presso l'impianto collocato all'interno del perimetro dello stabilimento, autorizzato con decreto n. 4697/AMB del 16/09/2021 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risulta "attività non tecnicamente connessa" ai sensi del punto 2. della circolare ministeriale n. 22295-GAB del 27/10/2014.

Sono presenti i seguenti Medi impianti di combustione (MIC) convogliati in atmosfera relativi ai generatori di calore alimentati a metano di potenza termica maggiore a 1 MWt, (impianti adibiti ad attività produttive e per il riscaldamento degli ambienti di lavoro):

Sigla	Denominazione	Potenza termica nominale massima al focolare (MW)	Altezza punto di emissione (m)
E34	generatore di vapore	6,16	9,50
E35	generatore di vapore	6,16	9,50
E66	Generatore di calore a metano con funzione di back up	7,00	9,50

Il Gestore, per il medio impianto di combustione esistente afferente all'emissione E66, chiede l'esenzione dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 così come previsto dal comma 15 dello stesso articolo, trattandosi di medio impianto di combustione esistente che non è in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni con l'impegno a rispettare tale numero di ore operative.

EMISSIONI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

Le emissioni in atmosfera dello stabilimento provengono in prevalenza dalla fase di movimentazione, trasporto e lavorazione degli sfarinati (emissione di polveri), dalla fase di essiccazione della pasta (emissione di polveri e vapore acqueo) e dalla produzione di calore (fumi di combustione metano).

Per alcune fasi di lavorazione (ricevimento, insilaggio, trasporto e setacciatura degli sfarinati, trattamento degli sfridi di recupero e stoccaggio del prodotto destinato all'alimentazione zootecnica) sono presenti sistemi di abbattimento costituiti da filtri a maniche dotati di manometro differenziale.

Sono presenti i seguenti punti di emissione autorizzati:

Sigla	Denominazione	Linea di provenienza	Portata massima autorizzata (Nm ³ /h)	Altezza punto di emissione (m)	Tipo di abbattimento
E1	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	1.000	15,00	
E1a	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	1.000	15,00	
E2	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	2.500	15,00	
E3	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	1.500	15,00	
E4	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	2.000	15,00	
E5	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	1.500	15,00	
E6	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	2.000	15,00	
E7	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	4.000	15,00	
E8	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	9.000	15,00	
E9	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	10.000	15,00	
E10	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	10.000	15,00	
E11	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	10.000	15,00	
E12	Essiccatore linea 12	(pasta lunga)	2.000	15,00	
E19c	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	40.000	15,00	-
E19d	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	40.000	15,00	
E21	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	4.000	15,00	
E22	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	4.000	15,00	
E24	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	8.000	15,00	
E25	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	8.000	15,00	
E26	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	8.000	15,00	
E27	Essiccatore linea 15	(pasta corta)	8.000	15,00	
E28	Aspirazione sili torre sfarinati (10 sili)		10.000	36,30	Filtro a maniche
E29	Aspirazione presse torre sfarinati		5.000	25,80	Filtro a maniche
E30	aspirazione centrale torre		7.000	25,80	Filtro a maniche
E31	Aspirazione rimacina 1		2.500	12,00	Filtro a maniche
E32	Aspirazione rimacina 2		1.800	12,00	Filtro a maniche
E33	aspirazione silo zootecnico (Z)		4.000	12,80	Filtro a maniche
E36	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	50.000	15,00	
E38	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	2.500	15,00	
E39	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	2.500	15,00	
E40	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	6.000	15,00	
E41	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	6.000	15,00	
E42	Essiccatore linea 14	(pasta corta)	11.000	15,00	
E43	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	1.000	15,00	
E44	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	3.500	15,00	
E44a	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	3.500	15,00	
E45	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	1.500	15,00	
E46	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	2.000	15,00	
E47	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	1.500	15,00	

Sigla	Denominazione	Linea di provenienza	Portata massima autorizzata (Nm³/h)	Altezza punto di emissione (m)	Tipo di abbattimento
E48	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	2.000	15,00	
E49	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	4.000	15,00	
E50	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	4.500	15,00	
E51	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	9.000	15,00	
E52	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	9.000	15,00	
E53	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	10.000	15,00	
E54	Essiccatore linea 11	(pasta lunga)	10.000	15,00	
E59	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	4.000	15,00	
E60	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	4.000	15,00	
E61	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	5.000	15,00	
E62	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	5.000	15,00	
E63	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	15.000	15,00	
E64	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	8.500	15,00	
E65	Essiccatore linea 16	(pasta corta)	8.500	15,00	
E71	trasporto pneumatico linea 11, 14, 15		5.000	7,50	Filtro a maniche
E72	aspirazione silo 1, 2, 3, 4 (stoccaggio rimacinata)		1.800	12,00	Filtro a maniche
E73	aspirazione silo A2, B2, C2, D2 (stoccaggio rimacinata)		1.800	15,00	Filtro a maniche
E74	trasporto pneumatico "cassoncini" per semola "bio"		5.000	7,50	Filtro a maniche
E77	aspirazione polmoni carico presse 12, 14		4.000	40,00	Filtro a maniche
E78	aspirazione polmoni carico presse 15, 16		7.000	40,00	Filtro a maniche
E79	aspirapolvere		850	7,50	Filtro a maniche
E80	aspirazione trituratore archetti e punte linea 11 e linea 12		2.250	8,50	Filtro a maniche
E81	trasporto pneumatico carico silo intermedio "A" e "B" con pasta da vibrovagli e aspirazione trituratore pasta da carrellini		1.150	8,50	Filtro a maniche
E82	aspirazione trituratore sfrido secco dai sili pasta corta		450	13,00	Filtro a maniche

I seguenti punti di emissione autorizzati devono ancora essere realizzati:

Sigla	Denominazione	Portata aeriforme normalizzata Nm³/h	Altezza punto di emissione (m)	Tipo di abbattimento
E75	aspirazione silo C1, D1 (stoccaggio rimacinata)	6.000	15,00	Filtro a maniche
E76	aspirazione silo rimacinata C2, D2 (stoccaggio rimacinata)	3.000	15,00	Filtro a maniche

Sono inoltre presenti sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti microclima di tali ambienti (ex articolo 272, comma 5 del d.lgs. 152/2006) identificati con le sigle da SR1 a SR22.

Emissioni diffuse e/o fugitive

Il Gestore dichiara che le emissioni diffuse possono ritenersi trascurabili.

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi attualmente esistenti e attivi sono i seguenti:

Denominazione Scarico	Tipologia	Recapito finale	Sistema di trattamento depurativo
	Acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati (E' presente un pozzetto di ispezione)	Pubblica fognatura	nessuno
S21, S22, S23, S24, S25	Acque civili provenienti dai servizi igienici (E' presente un pozzetto di ispezione)	Pubblica fognatura	nessuno
scarico S1	Acque reflue di lavorazione provenienti dalla sala lava trafilè	Pubblica fognatura	sistema di depurazione con due stadi di trattamento: chimico fisico + biologico a membrane MBR
scarico S2	Acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai parcheggi (suddiviso in 10 scarichi individuati dalle sigle da S2.1 a S2.10)	Pubblica fognatura	depurazione attraverso una serie di disoleatori a tre elementi: vasca di dissabbiatura a sfioro, vasca di calma e disoleatore (S2.1, S2.5, S2.9, S2.10)
scarico S4	Acque di spurgo delle torri evaporative a servizio del raffreddamento tecnologico delle linee di produzione	Pubblica fognatura	nessuno
scarico S5	Acqua di condensa dei compressori dell'aria convogliate in rete fognaria	Pubblica fognatura	disoleatore

È autorizzata la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione chimico-fisico e biologico che tratterà tutti i reflui di tipo industriale dello stabilimento, attualmente convogliati negli scarichi S1, S4 e S5, dando origine ad un nuovo scarico SD di seguito descritto:

Denominazione Scarico	Tipologia	Recapito finale	Sistema di trattamento depurativo
scarico SD	Acque reflue industriali dell'intero stabilimento (condensa compressori, lavaggio trafilè, lavaggio CIP, spurgo torri evaporative)	Pubblica fognatura	sistema di depurazione a due stadi (chimico fisico + biologico a membrane MBR) potenzialità di trattamento di 160 mc/d

A seguito della realizzazione del nuovo scarico SD, gli scarichi S1, S4 e S5 verranno dismessi.

EMISSIONI SONORE

Con Delibera comunale n. 23 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Muggia. Le campagne di misurazioni diurne e notturne, risultanti dal documento di valutazione di impatto acustico del 22 marzo 2023 "COLLAUDO STRUMENTALE DELLE EMISSIONI SONORE DI STABILIMENTO", hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermati dal D.P.C.M. 14/11/1997, per le aree esclusivamente industriali.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti, l'installazione si configura come produttore di rifiuti.

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb ed articolo 185-bis della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti prodotti.

Le aree adibite a deposito temporaneo sono identificate all'interno dello stabilimento e su superficie pavimentate con bacino di contenimento per le tipologie allo stato liquido.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che la BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.A. non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 105/2015, n. 105 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, redatta sulla base delle LG di ARPA, ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse regionale (SIR) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche. L'area già bonificata è stata restituita agli usi legittimi.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'installazione è in possesso della certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 inerente la "Produzione (ricezione materie prime, miscelazione, impasto, estrusione, essiccazione, raffreddamento) di pasta secca di semola di grano duro, confezionamento in film plastico o cartoncino, imballaggio e stoccaggio (IAF 03), certificato N. 10000377709-MSC-ACCREDIA-ITA con data prima emissione 23 ottobre 2020, rinnovata e con scadenza al 18 dicembre 2024.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1. Conclusioni generali sulle BAT					
1.1. Sistema di gestione ambientale					
1	65	BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale (EMS) avente tutte le caratteristiche seguenti:	APPLICATA		
		Attività	Applicabilità		
	65	i) impegno, leadership e responsabilità da parte dei dirigenti, compresa l'alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace	Il livello di dettaglio e il grado di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	APPLICATA	Il sistema di gestione ambientale implementato dall'azienda e certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001 presenta le caratteristiche richieste. E' stato inoltre implementato un piano di gestione del rumore in conformità alla BAT 13. Il SGA include un registro dei consumi di energia, materie prime, scarichi ed emissioni. Per quanto riguarda il piano di efficienza energetica, l'azienda è energivora ed è pertanto già soggetta all'obbligo di diagnosi energetica. Nei programmi del gruppo c'è inoltre quello della certificazione ISO 50001.
		ii) un'analisi che comprenda la determinazione del contesto dell'organizzazione, l'individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l'identificazione delle caratteristiche dell'installazione collegate a possibili rischi per l'ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente			
		iii) sviluppo di una politica ambientale che preveda anche il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione			
		iv) definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, anche per garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili			
		v) pianificazione e attuazione delle procedure e delle azioni necessarie (incluse azioni correttive e preventive laddove necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;			
		vi) determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;			
	66	vii) garanzia delle competenze e della consapevolezza necessarie del personale le cui attività potrebbero incidere sulla prestazione ambientale dell'installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione)			
		viii) comunicazione interna ed esterna			
		ix) promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale			
		x) redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività che hanno un impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti			
		xi) controllo dei processi e programmazione operativa efficaci			
		xii) attuazione di adeguati programmi di manutenzione			
	xiii) preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza				
	xiv) valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e lo smantellamento				

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
		xv) attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione; ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua da installazioni IED		
		xvi) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;		
		xvii) verifiche periodiche indipendenti (ove praticabile) esterne e interne, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme alle modalità previste e se sia stato attuato e aggiornato correttamente		
		xviii) valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell'efficacia delle azioni correttive e accertamento dell'esistenza o del possibile verificarsi di non conformità analoghe;		
		xix) riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace		
		xx) seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.		
		In particolare per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:		
66		i. un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13)		
		ii. un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15)		
67		iii. un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2)		
		iv. un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a)		
OTNOC: Condizioni di esercizio diverse da quelle normali.				

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.1. Sistema di gestione ambientale				
2	67	<p>BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I. Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) flussogrammi semplificati dei processi che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni. <p>II. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7).</p> <p>III. Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità.</p> <p>IV. Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOX, SOX) e loro variabilità; c) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, 	APPLICATA	L'inventario dei consumi di acqua, energia e materie prime e dei flussi è presente nel SGA ed è aggiornato con frequenza annuale.

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
		<p>polveri)</p> <p>V. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).</p> <p>VI. Identificazione e attuazione di un'appropriate strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione).</p>		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.2. Monitoraggio				
3	67	<p>BAT 3. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>	APPLICATA	<p>Nell'impianto di trattamento delle acque reflue, è previsto il monitoraggio continuo dei principali parametri di processo (pH e O₂).</p> <p>La manutenzione dell'impianto è affidata a impresa esterna che effettua un controllo della qualità dello scarico con frequenza settimanale. Sullo scarico finale è inoltre previsto il controllo periodico secondo quanto prescritto nel piano di monitoraggio.</p>

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1. Conclusioni generali sulle BAT					
1.2. Monitoraggio					
4	68	<p>BAT 4 La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>	NON PERTINENTE	<p>Il ricettore dello scarico dell'installazione è la pubblica fognatura con collegamento al depuratore di Zaule.</p> <p>Ad esclusione del parametro Cloruro, il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p> <p>Per tali parametri la BAT è da ritenere non pertinente.</p> <p>La sostanza Cloruro non è considerata rilevante tanto da non essere nemmeno inserita nel piano di monitoraggio.</p>	
		Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (1)	Monitoraggio associato a
		Domanda chimica di ossigeno (COD) (2) (3)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno (4)	BAT 12
		Azoto totale (TN) (2)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1)		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note
		Carbonio organico totale (TOC) (2) (3)	EN 1484			
		Fosforo totale (TP) (2)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)			
		Solidosospesi totali (TSS) (2)	EN 872			
		Domanda chimica di ossigeno (BOD ₅) (2)	EN 1899-1	Una volta al mese		
		Cloruro (Cl)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Una volta al mese	—	
		<p>(1) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 2, la sostanza in esame nei flussi di acque reflue è considerata rilevante.</p> <p>(2) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p> <p>(3) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(4) Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta al mese.</p>				

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT				Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT							
1.2. Monitoraggio							
		BAT 5. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.				NON PERTINENTE	L'attività di produzione di pasta secca non rientra in nessuno dei settori indicati
		Sostanza/ Parametro	Settore	Lavorazione specifica	Norma/ e	Frequenza minima di monitoraggio (1)	Monitoraggio associato a
5	68	Polveri	Mangimi per animali	Essiccazione di foraggi verdi	EN 13284-1	Una volta ogni tre mesi (2)	BAT 17
	Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti			Una volta all'anno		BAT 17	
	Estrusione di alimenti secchi per animali			Una volta all'anno		BAT 17	
	Produzione della birra		Gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti	Una volta all'anno		BAT 20	
	Caseifici		Processi di essiccazione	Una volta all'anno		BAT 23	
	Macinatura di cereali		Macinatura e pulitura di cereali	Una volta all'anno		BAT 28	
	Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali		Gestione e preparazione di semi, essiccazione e raffreddamento di farine	Una volta all'anno		BAT 31	
	Produzione di amidi		Essiccazione di amidi, proteine e fibre			BAT 34	
	Fabbricazione		Essiccazione di polpe di barbabietole			BAT 36	

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT						Stato di applicazione	Note
			dello zucchero			mese (2)			
	69	PM2.5 e PM10	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole	UNI EN ISO 23210	Una volta all'anno	BAT 36		
		TVOC	Trasformazione di pesci e molluschi	Affumicatori	EN 12619	Una volta all'anno	BAT 26		
			Lavorazione della carne	Affumicatori			BAT 29		
			Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali (3)	--			--		
			Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole			Una volta all'anno	--	
		NOX	Lavorazione della carne (4)	Affumicatori	EN 14792	Una volta all'anno	--		
			Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole			--		
		CO	Lavorazione della carne (4)	Affumicatori	EN 15058	Una volta all'anno	--		
			Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole			--		
		SOX	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole nel caso non venga usato il gas nat urale	EN 14791	Due volte all'anno (2)	BAT 37		
		<p>(1) Le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali.</p> <p>(2) Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta all'anno.</p> <p>(3) La misurazione viene eseguita durante una campagna di due giorni.</p> <p>(4) Il monitoraggio si applica solo in caso venga usato un ossidatore termico.</p>							

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.3. Efficienza energetica				
6	70	BAT 6. Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante	APPLICATA	
		Tecnica	Descrizione	
		a Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio per il consumo specifico di energia) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità dell'installazione.	
b Utilizzo di tecniche comuni	Le tecniche comuni comprendono tecniche quali: — controllo e regolazione del bruciatore; — cogenerazione; — motori efficienti sotto il profilo energetico; — recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricompressione meccanica del vapore); — illuminazione; — riduzione al minimo della decompressione della caldaia; — ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; — preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori); — sistemi di controllo dei processi; — riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa; — riduzione delle perdite di calore tramite isolamento; — variatori di velocità; — evaporazione a effetto multiplo; — utilizzo dell'energia solare.		Il dato viene confrontato con il medesimo indice di prestazione rilevato presso gli altri insediamenti del gruppo. Nell'ambito della diagnosi energetica periodica, aggiornata ogni 4 anni, vengono pianificati gli obiettivi di miglioramento e le relative azioni. Sono state inoltre implementate le seguenti tecniche comuni: 1. controllo e regolazione dei bruciatori; 2. utilizzo dell'energia solare (impianto fotovoltaico); 3. cogenerazione (trigenerazione su impianto EON); 4. illuminazione (progressiva sostituzione con corpi illuminanti a LED).	

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.4. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue				
7	70	BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione	APPLICATA	Il consumo di acqua nello stabilimento è legato all'uso produttivo, all'uso igienico sanitario, alla fase di lavaggio delle trafilie, alla fase di lavaggio CIP e al reintegro delle acque di raffreddamento sulle torri evaporative. Gli scarichi sono costituiti da lavaggio trafilie, spurgo condensa compressori e spurgo torri evaporative. Con la realizzazione del nuovo impianto di depurazione in progetto, è inoltre previsto che le acque del lavaggio CIP vengano avviate alla depurazione interna (scarico SD) Il riutilizzo degli scarichi non è applicabile in considerazione dei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare

Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
<i>Tecniche comuni</i>					
a	Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua	Riciclaggio e/o riutilizzo dei flussi d'acqua (preceduti o meno dal trattamento dell'acqua), ad esempio per pulire, lavare, raffreddare o per il processo stesso.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare	APPLICATA	Le acque di raffreddamento sono riciclate su torre evaporativa e spurgate per la sola frazione necessaria a mantenere la funzionalità dell'impianto con controllo della conducibilità
b	Ottimizzazione del flusso d'acqua	Utilizzo di dispositivi di comando, ad esempio fotocellule, valvole di flusso e valvole termostatiche, al fine di regolare automaticamente il flusso d'acqua.			
c	Ottimizzazione di manichette e ugelli per l'acqua	Uso del numero corretto di ugelli e posizionamento corretto; regolazione della pressione dell'acqua.			
d	Separazione dei flussi d'acqua	I flussi d'acqua che non hanno bisogno di essere trattati (ad esempio acque di raffreddamento o acque di dilavamento non contaminate) sono separati dalle acque reflue che devono essere invece trattate, consentendo in tal modo il riciclaggio delle acque non contaminate.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	APPLICATA	Le acque piovane non contaminate sono gestite con rete separata rispetto agli altri reflui e non inviate all'impianto di depurazione
<i>Tecniche relative alle operazioni di pulizia</i>					
e	Pulitura a secco	Rimozione di quanto più materiale residuo possibile da materie prime e attrezzature prima che queste vengano pulite con liquidi, ad esempio utilizzando aria compressa, sistemi a vuoto o pozzetti di raccolta con copertura in rete.	Generalmente applicabile.		
f	Sistemi di piggaggio per condutture	Per pulire le condutture si ricorre a un sistema composto da lanciatori, ricevitori, impianti ad aria compressa e un proiettile (detto anche «pig», realizzato in plastica o miscela di ghiaccio). Le valvole in linea sono posizionate in modo da consentire al pig di passare attraverso il sistema di condutture e di separare il prodotto dall'acqua di lavaggio			
g	Pulizia ad alta pressione	Nebulizzazione di acqua sulla superficie da pulire a pressioni variabili tra 15 bar e 150 bar	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di sicurezza e salute	APPLICATA	La pulizia delle attrezzature con presenza di residui di impasto viene effettuata attraverso l'utilizzo di idropulitrici nel locale lavatrafale e il relativo refluo viene inviato alla depurazione.
h	Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP)	Ottimizzazione della progettazione della CIP e misurazione della torbidità, della conduttività, della temperatura e/o del pH per dosare l'acqua calda e i prodotti chimici in quantità ottimali	Generalmente applicabile	APPLICATA	Le acque dell'impianto di lavaggio CIP (produzione pasta tricolore) destinate allo smaltimento fuori sito presso impianto autorizzato, vengono riutilizzate nella stessa fase di lavaggio sulla base di caratteristiche di conducibilità
i	Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel	Utilizzo di schiuma a bassa pressione e/o gel per pulire pareti, pavimenti e/o superfici di attrezzature.			
j	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia. Durante l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione occorre considerare i requisiti in materia di igiene.		APPLICATA	Il locale lavatrafale è stato progettato specificamente per il lavaggio delle attrezzature
k	Pulizia delle attrezzature il prima possibile	Le attrezzature dopo l'uso vengono pulite il prima possibile per evitare che i rifiuti si induriscano.		APPLICATA	Le trafale vengono messe in ammollo in acqua il prima possibile per evitare che i residui si incrostino
Ulteriori tecniche settoriali volte a ridurre il consumo di acqua sono illustrate nella sezione 6.1 delle presenti conclusioni sulle BAT.					

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1. Conclusioni generali sulle BAT					
1.5 Sostanze nocive					
8	71	BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una o una combinazione</u> delle tecniche indicate di seguito ¹ :	APPLICATA		
		Tecnica	Descrizione		
	72	a	Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti	Rinuncia o riduzione dell'uso di prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l'ambiente acquatico, in particolare le sostanze prioritarie considerate nell'ambito della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel selezionare le sostanze occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Nelle operazioni di lavaggio delle trafilè si utilizza solo acqua calda ad alta pressione senza additivi chimici. Vengono utilizzati prodotti chimici nel reparto CIP con riutilizzo del refluo in funzione delle caratteristiche di conducibilità (tecnica di cui al punto "b"). Le operazioni di lavaggio dell'impianto di dosaggio della produzione "tricolore" vengono effettuate in locale dedicato (reparto CIP). Le altre sostanze pericolose utilizzate nell'insediamento non interessano l'attività 6.4 b) ma il relativo utilizzo è limitato all'officina e alle attività di manutenzione.
		b	Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP)	Raccolta e riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la CIP. Nel riutilizzare i prodotti chimici di pulizia occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare	
		c	Pulitura a secco	Cfr. BAT 7e.	
		d	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Cfr. BAT 7 j.	
(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).					

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.5 Sostanze nocive				
9	72	BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.	APPLICATA	Nei circuiti frigoriferi sono utilizzati gas R134A (1,1,1,2-tetrafluoroetano - GWP 1430), R407C (23% R-32 Difluorometano/ 25% R-125 Pentafluoroetano/ 52% R-134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano - GWP 1774), R404A (44% R-125 Pentafluoroetano/ 52% R-143 1,1,2-trifluoroetano/4% R-134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano - GWP 3922) e R410A (50% R-32 Difluorometano / 50% R-125 Pentafluoroetano - GWP 2088). Nessuno dei gas utilizzati rientra nell'elenco di cui al Regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. I gas refrigeranti utilizzati nello stabilimento risultano privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
----------	----------	-----------------------	-----------------------	------

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1. Conclusioni generali sulle BAT						
1.6. Uso efficiente delle risorse						
10	72	BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una o una combinazione</u> delle tecniche indicate di seguito	APPLICATA			
		Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
		a) Digestione anaerobica	Trattamento di residui biodegradabili da parte di microrganismi in assenza di ossigeno che dà luogo a biogas e digestato. Il biogas viene utilizzato come combustibile, ad esempio nei motori a gas o nelle caldaie. Il digestato può essere utilizzato ad esempio come ammendante.	Può non essere applicabile a motivo della quantità e/o della natura dei residui.	Non applicabile	
		b) Uso dei residui	residui vengono utilizzati, ad esempio, come mangimi per animali.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti legali.	APPLICATA	i residui di pasta di scarto vengono destinati al riutilizzo come mangimi per animali.
		c) Separazione di residui	Separazione di residui, ad esempio utilizzando paraspruzzi, schermi, ribalte, pozzetti di raccolta, raccoglitori di gocciolamento e trogoli posizionati in modo accurato.	Generalmente applicabile	Non applicabile	
		d) Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazione	I residui della pastorizzazione vengono inviati all'unità di miscelazione e quindi riutilizzati come materie prime.	Applicabile soltanto ai prodotti alimentari liquidi	Non applicabile	
	e) Recupero del fosforo come struvite	Cfr. BAT 12 g.	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo	Non applicabile		
73	f) Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo	Dopo un apposito trattamento, le acque reflue vengono usate per lo spandimento sul suolo al fine di sfruttarne il contenuto di nutrienti e/o utilizzarle.	Applicabile solo in caso di vantaggio agronomico comprovato, basso livello di contaminazione comprovato e assenza di impatti negativi sull'ambiente (ad esempio sul suolo, sulle acque sotterranee e sulle acque superficiali). L'applicabilità può essere limitata dalla ridotta disponibilità di terreni idonei adiacenti all'installazione. L'applicabilità può essere limitata dalle condizioni climatiche locali e del suolo (ad esempio in caso di campi ghiacciati o allagati) o dalla normativa	Non applicabile		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
----------	----------	-----------------------	-----------------------	------

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.7. Emissioni nell'acqua				
11	73	<p>BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.</p> <p><i>Descrizione:</i> La capacità di deposito temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull'ulteriore trattamento delle acque reflue, l'ambiente ricevente ecc.). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo viene effettuato dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).</p>	APPLICATA	Nell'impianto di depurazione delle acque reflue è presente una vasca finale di 5 m3 (raccolta del permeato) che funge da deposito temporaneo prima dello scarico delle acque reflue e risulta di capacità adeguata.
		<p><i>Applicabilità</i> Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.</p>		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note																														
1. Conclusioni generali sulle BAT																																		
1.7. Emissioni nell'acqua																																		
12	73	<p>BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito</p>	APPLICATA	L'impianto di depurazione delle acque reflue applica le tecniche di equalizzazione (serbatoio di accumulo), separazione fisica (grigliatura), trattamento aerobico (vasca di ossidazione), bioreattore a membrana (comparto MBR), flottazione (impianto di flottazione).																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecnica (,)</th> <th>Inquinanti tipicamente interessati</th> <th>Applicabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>Trattamento preliminare, primario e generale</i></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Equalizzazione</td> <td rowspan="3">Generalmente applicabile</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Neutralizzazione</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)</i></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana</td> <td>Composti organici biodegradabili</td> <td>Generalmente applicabile.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>Rimozione dell'azoto</i></td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>Nitrificazione e/o denitrificazione</td> <td rowspan="2">Azoto totale, ammonio/ammoniacca</td> <td>La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica</td> <td>Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è</td> </tr> </tbody> </table>	Tecnica (,)		Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità	<i>Trattamento preliminare, primario e generale</i>			a	Equalizzazione	Generalmente applicabile	b	Neutralizzazione	c	Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria	<i>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)</i>			d	Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile.	<i>Rimozione dell'azoto</i>			e	Nitrificazione e/o denitrificazione	Azoto totale, ammonio/ammoniacca	La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).	f	Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica	Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è	
		Tecnica (,)	Inquinanti tipicamente interessati		Applicabilità																													
		<i>Trattamento preliminare, primario e generale</i>																																
		a	Equalizzazione		Generalmente applicabile																													
		b	Neutralizzazione																															
		c	Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria																															
		<i>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)</i>																																
		d	Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana		Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile.																												
		<i>Rimozione dell'azoto</i>																																
e	Nitrificazione e/o denitrificazione	Azoto totale, ammonio/ammoniacca	La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).																															
f	Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica		Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è																															

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note													
			dell'ammonio		bassa.														
<i>Rimozione e/o recupero del fosforo</i>																			
	g	Recupero del fosforo come struvite	Fosforo totale	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo															
	h	Precipitazione		Generalmente applicabile.															
	i	Rimozione biologica del fosforo intensificata																	
<i>Rimozione dei solidi</i>																			
	J	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile.															
	K	Sedimentazione																	
	L	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)																	
	m	Flottazione																	
(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 14.1.																			
I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nelle acque indicati nella Tabella 1 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricevente.																			
		<table border="1"> <caption>Tabella 1</caption> <thead> <tr> <th colspan="2">Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente</th> </tr> <tr> <th>Parametro</th> <th>BAT-AEL (1) (2) (MEDIA giornaliera)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domanda chimica di ossigeno (COD) (3) (4)</td> <td>25-100 mg/l (5)</td> </tr> <tr> <td>Solidi sospesi totali (TSS)</td> <td>4-50 mg/l (6)</td> </tr> <tr> <td>Azoto totale (TN)</td> <td>2-20 mg/l (7) (8)</td> </tr> <tr> <td>Fosforo totale (TP)</td> <td>0,2-2 mg/l (9) IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/74 4.12.2019</td> </tr> </tbody> </table>			Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente		Parametro	BAT-AEL (1) (2) (MEDIA giornaliera)	Domanda chimica di ossigeno (COD) (3) (4)	25-100 mg/l (5)	Solidi sospesi totali (TSS)	4-50 mg/l (6)	Azoto totale (TN)	2-20 mg/l (7) (8)	Fosforo totale (TP)	0,2-2 mg/l (9) IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/74 4.12.2019			
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente																			
Parametro	BAT-AEL (1) (2) (MEDIA giornaliera)																		
Domanda chimica di ossigeno (COD) (3) (4)	25-100 mg/l (5)																		
Solidi sospesi totali (TSS)	4-50 mg/l (6)																		
Azoto totale (TN)	2-20 mg/l (7) (8)																		
Fosforo totale (TP)	0,2-2 mg/l (9) IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/74 4.12.2019																		
<p>(1) I BAT-AEL non si applicano alle emissioni prodotte dalla macinatura di cereali, dalla lavorazione di foraggi verdi e dalla realizzazione di alimenti secchi per animali e mangimi composti.</p> <p>(2) I BAT-AEL possono non applicarsi alla produzione di lievito o acido citrico.</p> <p>(3) Per la domanda biochimica di ossigeno (BOD) non si applicano i BAT-AEL. A titolo indicativo, il livello medio annuale del BOD₅ negli effluenti provenienti da un impianto di trattamento biologico delle acque reflue è in genere ≤ 20 mg/l.</p> <p>(4) Il BAT-AEL per la COD può essere sostituito dal BAT-AEL per il TOC. La correlazione tra COD e TOC viene stabilita caso per caso. Il BAT-AEL per il TOC è da preferirsi, perché il monitoraggio del TOC non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(5) Il limite superiore dell'intervallo è di: — 125 mg/l per i caseifici; — 120 mg/l per gli impianti ortofrutticoli; — 200 mg/l per gli impianti per la lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali; — 185 mg/l per gli impianti per la produzione di amidi; — 155 mg/l per gli impianti di fabbricazione dello zucchero; come medie giornaliere solo se l'efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media annuale o come media durante il periodo di produzione.</p> <p>(6) Il limite inferiore dell'intervallo è generalmente raggiunto quando si ricorre alla filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, bioreattore a membrana), mentre il limite superiore dell'intervallo è generalmente raggiunto se si ricorre unicamente alla sedimentazione.</p> <p>(7) Il limite superiore dell'intervallo è di 30 mg/l come media giornaliera solo se l'efficienza di abbattimento è ≥ 80 % come media annuale o come media durante il periodo di produzione. (8) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura delle acque reflue è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C) per un periodo prolungato.</p> <p>(9) Il limite superiore dell'intervallo è di:</p>							NON PERTINENTE	I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) non sono applicabili in quanto non si tratta di scarico diretto in un corpo idrico ricevente ma in pubblica fognatura.											

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
		<ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/l per caseifici e impianti per la produzione di amidi che producono amidi idrolizzati e/o modificati; — 5 mg/l per gli impianti ortofrutticoli; — 10 mg/l per gli impianti per la lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali che effettuano la scissione delle paste saponose; come medie giornaliere e solo se l'efficienza di abbattimento è $\geq 95\%$ come media annuale o come media durante il periodo di produzione. 		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT				
1.8. Rumore				
13	75	BAT 13. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito:	APPLICATA	<p>Il sistema di gestione ambientale include un piano di gestione del rumore che include gli elementi richiesti e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollo contenente azioni e scadenze, - protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore, - un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore. <p>E' stato inoltre predisposto uno studio specialistico finalizzato a identificarne le fonti principali di rumore con stima della potenza acustica di ciascuna.</p> <p>Sono state inoltre già applicate misure di prevenzione e riduzione sulla sorgente costituita dalla fase di scarico degli sfarinati con implementazione di procedura specifica e realizzazione di barriera acustica.</p>
		— un protocollo contenente azioni e scadenze		
		— un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore;		
		— un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze;		
		— un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.		
		<i>Applicabilità:</i> La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.		

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note					
1. Conclusioni generali sulle BAT									
1.8. Rumore									
14	75	BAT 14. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una o una combinazione</u> delle tecniche indicate di seguito.	APPLICATA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tecnica</th> <th style="width: 35%;">Descrizione</th> <th style="width: 30%;">Applicabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</td> <td>I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.</td> <td>Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi.</td> </tr> </tbody> </table>	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	a Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi.	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità						
a Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi.							
76	b Misure operative	Queste comprendono: i. ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore, ad esempio durante le attività di manutenzione.	Generalmente applicabile	APPLICATA	Sono applicate le misure operative di cui al punto "b" attraverso la chiusura di porte e finestre dei reparti e la rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne (per lo scarico degli sfarinati e per le spedizioni)				

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note
		c	Apparecchiature a bassa rumorosità	Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità.		
		d	Apparecchiature per il controllo del rumore	Queste comprendono: i. fono-riduttori; ii. isolamento delle apparecchiature; iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; iv. insonorizzazione degli edifici.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della mancanza di spazio.	Parte dei camini è già dotata di silenziatori che verranno implementati anche sui restanti camini (tecnica di cui al punto "d")
		e	Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe non essere applicabile a causa della mancanza di spazio.	APPLICATA Sono applicate misure di prevenzione e riduzione sulla sorgente acustica ritenuta più critica costituita dalla fase di scarico degli sfarinati con implementazione di procedura specifica e realizzazione di barriera acustica, con applicazione della tecnica di cui al punto "e" (Abbattimento del rumore)

N.ro BAT	Rif. pag	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note
1. Conclusioni generali sulle BAT						
1.9. Odore						
15	76	<p>BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Un protocollo contenente azioni e scadenze. — Un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori. — Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze. — Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 			NON PERTINENTE	La BAT non è pertinente in quanto non sono mai state ricevute segnalazioni di disturbi per odori molesti. Tali disturbi non sono peraltro nemmeno prevedibili in quanto le emissioni dello stabilimento non presentano caratteristiche odorogene.
		<p><i>Applicabilità</i> La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.</p>				

Le conclusioni di cui ai capitoli

N.ro BAT	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note
2.	Conclusioni sulle BAT per mangimi per animali			NON PERTINENTE	
3.	Conclusioni sulle BAT per produzione della birra			NON PERTINENTE	
4.	Conclusioni sulle BAT per caseifici			NON PERTINENTE	
5.	Conclusioni sulle BAT per produzione di etanolo			NON	

N.ro BAT	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
		PERTINENTE	
6.	Conclusioni sulle BAT per trasformazione di pesci e molluschi	NON PERTINENTE	
7.	Conclusioni sulle BAT per settore ortofrutticolo	NON PERTINENTE	
8.	Conclusioni sulle BAT per macinatura di cereali	NON PERTINENTE	
9.	Conclusioni sulle BAT per lavorazione della carne	NON PERTINENTE	
10.	Conclusioni sulle BAT per lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali	NON PERTINENTE	
11.	Conclusioni sulle BAT per bevande analcoliche e nettari/succhi prodotti da ortofrutticoli trasformati	NON PERTINENTE	
12.	Conclusioni sulle BAT per produzione di amidi	NON PERTINENTE	
13.	Conclusioni sulle BAT per fabbricazione dello zucchero	NON PERTINENTE	

non risultano applicabili in quanto riferite ad attività diverse da quella di produzione di pasta secca.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore dell'installazione BARILLA G. e C. FRATELLI S.p.A. è autorizzato ad esercitare l'attività AIA di cui al punto 6.4 b), dell'allegato VIII, alla Parte II, del D.lgs 152/2006 "trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno", presso l'installazione sita nel Comune di Muggia, strada delle Saline, 29, a condizione che rispetti quanto prescritto in seguito.

E' autorizzata una **produzione di prodotti finiti massima pari a: 912 Mg/giorno** (attività IPPC 6.4 b))

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione viene rilasciata a condizione che il gestore rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Gestore deve rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

Emissione:

- E1, E1a, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12** (linea produzione pasta lunga – LINEA 12)
E28 (aspirazione sili torre sfarinati), **E29** (aspirazione presse torre sfarinati), **E30** (aspirazione centrale torre),
E31 (aspirazione rimacina 1), **E32** aspirazione rimacina 2), **E33** (aspirazione silo zootecnico)
E19c, E19d, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42 (linee produzione pasta corta)
E43, E44, E44a, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 - Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)
E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65 - Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)
E71 (trasporto pneumatico), **E72** (aspirazione silo 1, 2, 3, 4), **E73** (aspirazione silo A2, B2, C2, D2),
E74 (trasporto pneumatico "Cassoncini" per semola "bio"), **E75** (aspirazione silo C1 D1)
E76 (aspirazione silo rimacinata C2, D2), **E77** aspirazione polmoni carico presse 12-13-14),
E78 (aspirazione polmoni carico presse 15-16), **E79** (aspirapolvere),
E80 (aspirazione trituratrice archetti e punte linea 11 e linea 12), **E81** (trasporto pneumatico),
E82 (aspirazione trituratore)

Inquinanti monitorati	Valore limite da rispettare
- Polveri totali	10 mg/Nm ³

Emissione: **E34** (caldaia a metano 6,16 MW), **E35** (caldaia a metano 6,16 MW)

Inquinanti monitorati	Valore limite da rispettare
Riferimento normativo: Allegato I alla parte Quinta – Parte III, paragrafo 1, punto 1.3, D.lgs 152/2006 (medi impianti di combustione nuovi alimentati a gas metano)	
- Ossidi di Azoto (NOx espressi come NO ₂) (tenore di O ₂ al 3%)	100 mg/Nm ³

Emissione: **E66** (caldaia a metano 7 MW) con funzione di back up (MIC esistente, funzionamento non superiore a 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni (art. 273-bis comma 15 del D.Lgs. 152/06))

Inquinanti monitorati	Valore limite da rispettare
Riferimento normativo: Allegato I alla parte Quinta – Parte III, paragrafo 1, punto 1.3, D.lgs 152/2006 (medi impianti di combustione esistenti)	
- Ossidi di Azoto (NOx espressi come NO ₂) (tenore di O ₂ al 3%)	350 mg/Nm ³

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per TUTTI i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo il rilevamento delle emissioni convogliate derivanti dagli impianti;
2. il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
4. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
5. Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
6. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - a) il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b) l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
7. per i punti di emissione dotati di sistemi di raddrizzamento del flusso dovrà essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008. In particolare dovrà essere dimostrato che il flusso nel piano di campionamento abbia i seguenti requisiti:
 - a. la direzione del flusso del gas deve avere un angolo inferiore a 15° rispetto a quella dell'asse del condotto;
 - b. assenza di flussi negativi;
 - c. il flusso all'interno del condotto deve avere una velocità minima che dipende dal sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5Pa)
 - d. un rapporto tra velocità massima e minima del gas inferiore a 3:1;
8. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
9. l'avenuto adeguamento dei condotti di emissione (entro e non oltre il 31.12.2025), secondo le tempistiche proposte dal Gestore (vds. cronoprogramma riportato in Tabella 1 al par. 1. Premessa, del documento "Verifica di coerenza con le Linee Guida ARPA FVG LG22.03 "attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." dd. 03/2024), dovrà essere comunicato alla scrivente Agenzia;
10. dovranno essere previste adeguate dotazioni e procedure operative per il trasporto in quota insicurezza della strumentazione necessaria all'effettuazione dei campionamenti ed installate prese per l'energia elettrica nei pressi delle aree di lavoro per l'effettuazione dei campionamenti.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per il punto di emissione E66 (MIC esistente):

- a) l'impianto di combustione non deve essere in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni;
- b) il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi a quello di rilascio dell'autorizzazione;
- c) entro il 1 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve presentare all'Autorità competente, e caricare sul portale AICA, ai fini del calcolo della media mobile, le registrazioni delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
- d) il Gestore deve annotare su apposito registro le ore di funzionamento del medio impianto di combustione associato al punto di emissione E66.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i punti di emissione E75 e E76:

- 1. Per i punti di emissione E75 ed E76 (nuovi silos C1, D1, C2 e D2 per stoccaggio pasta):
 - a) la messa in esercizio degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione deve essere comunicata con un anticipo di almeno **15 giorni** attraverso l'applicativo AICA;
 - b) il termine ultimo per la messa a regime è fissato in **90 giorni** dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare la data di messa a regime attraverso l'applicativo AICA;
 - c) Entro **45 giorni** dalla data di messa a regime dei punti di emissione il Gestore deve comunicare, attraverso il portale AICA, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

In merito alle modifiche non sostanziali autorizzate e non ancora realizzate, deve essere comunicato, con un anticipo di almeno 15 giorni:

- 1. lo spostamento della barriera antirumore attualmente collocata a sud della zona di scarico, al fine di consentire l'installazione dei nuovi silos;
- 2. lo spostamento del silo Z esistente, destinato allo scarto zootecnico dalla collocazione attuale (temporanea) alla sua collocazione nella posizione definitiva.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati i seguenti scarichi idrici industriali:

Denominazione Scarico	Tipologia	Recapito finale	Sistema di trattamento depurativo
scarico S1	Acque reflue di lavorazione provenienti dalla sala lava trafile	Pubblica fognatura	sistema di depurazione con due stadi di trattamento: chimico fisico + biologico a membrane MBR
scarico S4	Acque di spurgo delle torri evaporative a servizio del raffreddamento tecnologico delle linee di produzione	Pubblica fognatura	nessuno
scarico S5	Acqua di condensa dei compressori dell'aria convogliate in rete fognaria	Pubblica fognatura	disoleatore

È autorizzata la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione chimico-fisico e biologico che tratterà tutti i reflui di tipo industriale dello stabilimento, attualmente convogliati negli scarichi S1, S4 e S5, dando origine ad un nuovo scarico idrico industriale SD di seguito descritto:

Denominazione Scarico	Tipologia	Recapito finale	Sistema di trattamento depurativo
scarico SD	Acque reflue industriali dell'intero stabilimento (condensa co mpressori, lavaggio trafilè, lavaggio CIP, spurgo torri evaporative)	Pubblica fognatura	sistema di depurazione a due stadi (chimico fisico + biologico a membrane MBR) potenzialità di trattamento di 160 mc/d

A seguito della realizzazione del nuovo scarico SD, gli scarichi S1, S4 e S5 verranno dismessi.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

Gli scarichi: **S1, S4, S5 (configurazione attuale) e SD (configurazione di progetto)**, delle acque reflue possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della PARTE TERZA del D.Lgs 152/2006, previsti per gli scarichi che recapitano in fognatura;
2. allo scarico finale devono confluire esclusivamente le acque reflue di cui sopra.
3. in merito alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione e al nuovo scarico SD:
 - i. il Gestore deve comunicare all'Autorità competente, ad ARPA FVG, al Comune di Muggia e al Gestore del servizio Idrico, con frequenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), eventuali scostamenti dal cronoprogramma proposto e di seguito riportato:
 - a. Progettazione esecutiva entro il 30/09/2024
 - b. Presentazione progetto a settore bonifiche Regione entro il 30/10/2024
 - c. Inizio lavori entro il 31/12/2024
 - d. Fine lavori entro il 31/12/2025
 - e. Attivazione dello scarico SD entro il 30/06/2026,
e deve trasmettere le opportune planimetrie "as-built";
 - ii. deve essere adottato ogni accorgimento necessario per evitare la dispersione di polveri durante le fasi di cantiere;
 - iii. l'identificazione dei Centri di Pericolo deve essere indicata con adeguata segnalazione (cartellonistica);

RIFIUTI

In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo rifiuti.

RUMORE

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1. la Società deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Muggia;

MONITORAGGI PREVISTI DALL'ART.29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1. il Gestore, per le cisterne interrate identificate come "3" e "4" di accumulo dell'olio diatermico dismesse, deve trasmettere alla Regione e ad ARPA FVG, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, una descrizione puntuale delle modalità di dismissione delle stesse con relativo cronoprogramma. Si prendano a riferimento le "Linee guida sui serbatoi interrati" rev.0 dd. 15.03.2013 della Regione Lombardia.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i. per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, opportunamente identificati secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata per l'istruttoria:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico
- f) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Per la definizione dei requisiti, l'esecuzione della taratura e verifica dei sistemi di monitoraggio in continuo e le modalità di elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati deve essere applicato quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Scelta dei metodi analitici

Aria

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art.271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate. Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)

statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot.9611 del 28/2/2013. Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente Piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

Parametri	Camino	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
	E1, E1a, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E19c, E19d, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E36, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E44a, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82	E34, E35, E66		Vedi paragrafo "Scelta dei metodi Analitici – Aria"
Polveri totali	X		Annuale	
Ossidi di azoto NO _x		X	Annuale	

Nella tabella 2 vengono indicati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza

Tab. 2 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E28	filtro a maniche con depolverizzazione automatica	maniche filtranti in tessuto (sostituzione annuale)	pressostato differenziale	controllo valori mano metro (due volte al mese)	Registro
E29					
E30					
E31					
E32					
E33					
E71					
E72					
E73					
E74					
E75					
E76					
E77					
E78					
E79					
E80					
E81					
E82					

Acqua

Nella tabella 3 viene indicata per ciascuno scarico la frequenza del monitoraggio in corrispondenza dei parametri elencati ritenuti significativi in relazione alla lavorazione svolta.

Tab. 3 – Inquinanti monitorati

Punto di scarico	S1 fase transitoria	S4 * fase transitoria	S5 * fase transitoria	SD fase definitiva	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
					Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X	X			Vedi par. "Scelta dei metodi Analitici – Acqua"
Solidi sospesi totali	X	X	X	X			
BOD ₅	X	X	X	X			
COD	X	X	X	X			
Fosforo totale	X	X	X	X			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	X			
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	X			
Idrocarburi totali			X			due volte l'anno (S5)	
Tensioattivi totali	X	X	X	X		trimestrale (S1, SD)	
Tensioattivi anionici	X	X	X	X		due volte l'anno (S4, S5)	
Tensioattivi non ionici	X	X	X	X			

* Attivi esclusivamente nella stagione calda (da maggio a settembre).

Nella tabella 4 vengono indicati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Impianto chimico fisico + biologico a membrane	-	-	Vasche depuratore e pozzetto di campionamento	Visivo giornaliero (senza registrazione), strumentale almeno settimanale e analitico almeno mensile	Annotazione su registro
S2	Dissabbiatore, disoleatore	-	-	disoleatore	Visivo mensile	Annotazione su registro
SD	Impianto chimico fisico + biologico a membrane	-	-	Vasche depuratore e pozzetto di campionamento	Visivo giornaliero (senza registrazione), strumentale almeno settimanale e analitico almeno mensile	Annotazione su registro

Rumore

Le misure fonometriche ai recettori sensibili ed/o nei punti ritenuti significativi, opportunamente georeferenziati, devono essere eseguite ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno e a fronte di eventuali conclamate segnalazioni di molestie di tipo acustico.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel

caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 5 e 6 vengono indicati i sistemi di controllo sui macchinari o parti di impianti di abbattimento, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente.

Tab. 5 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale (lettura manometro)	Gas ad effetto serra	Annotazione su registro
impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale (lettura manometro)	Gas ad effetto serra	Annotazione su registro
impianti refrigeranti serra > 300 kg	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale (lettura manometro)	Gas ad effetto serra	Annotazione su registro
Impianti produzione calore	Parametri di combustione	semestrale	a regime	strumentale	Fumi di combustione	Annotazione su libretto impianto
Linee produttive	Consumo energetico	mensile	a regime	automatica	Energia elettrica	Registro elettronico

Tab. 6 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di depurazione (fase transitoria)	lubrificazione, sostituzione parti meccaniche, pulizia apparecchiature, taratura strumentazione di rilevamento	Come da manuali di manutenzione e alla necessità (almeno trimestrale)	Registro elettronico
Impianto di depurazione (fase definitiva)	lubrificazione, sostituzione parti meccaniche, pulizia apparecchiature, taratura strumentazione di rilevamento	Come da manuali di manutenzione e alla necessità (almeno trimestrale)	Registro elettronico
Disoleatori	svuotamento e pulizia	annuale	Secondo legislazione vigente
Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Registro elettronico
impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Registro elettronico
impianti refrigeranti serra > 300 kg	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Registro elettronico
Impianti produzione calore	Manutenzione generale	semestrale	Rapporto di intervento

Controllo sui punti critici

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 7 vengono indicate la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico.

Tab. 7 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Contenitore		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Impianto di depurazione				Verifica visiva dello stato di conservazione della pavimentazione, per quanto attiene alla presenza di anomalie visibili, quali fessurazioni, distorsioni, pelature, sgranamenti, ecc. (se necessario, si procede al ripristino)	Mensile	Annotazione su registro d'impianto
Locale officina, locale CIP, magazzino ricambi, deposito temporaneo rifiuti	Verifica visiva integrità dei contenitori dei prodotti chimici, dei rifiuti liquidi,	Mensile	Annotazione su registro d'impianto			
Serbatoio gasolio fuori terra per moto pompa antincendio	Verifica visiva integrità	Mensile	Annotazione su registro d'impianto	Verifica visiva integrità	Mensile	Annotazione su registro d'impianto
	Verifica di tenuta ad opera di ditta specializzata	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione	Verifica di tenuta ad opera di ditta specializzata	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione
Area centrale termica	Verifica di tenuta ad opera di ditta specializzata delle cisterne interrate 1 e 2	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione			
	Verifica della funzionalità del sistema di monitoraggio delle perdite delle cisterne interrate 1 e 2	Semestrale	Annotazione su registro d'impianto	Controllo ed eventuale taratura ad opera di ditta specializzata	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione
	Verifica di tenuta ad opera di ditta specializzata delle cisterne interrate 3 e 4	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione			
Pavimentazioni esterne destinate al deposito di materiali o rifiuti				Controllo visivo integrità	semestrale	Registro cartaceo
				Controllo impermeabilizzazione ad opera di ditta specializzata	quinquennale	Strumentale con rilascio di certificazione

Indicatori di prestazione

Nella tabella 8 vengono indicate gli indicatori di performance da monitorare.

Tab. 8- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico di metano	Sm^3/t	Da lettura contatori, da trigenerazione e dati produzione	Mensile con consuntivo annuale	Registro elettronico
Consumo specifico di energia elettrica	kWh/t	Da fatture ente Da lettura contatori, da trigenerazione e dati produzione	Mensile con consuntivo annuale	Registro elettronico
Consumo specifico di acqua	m^3/t	Lettura contatore e dati produzione	Mensile con consuntivo annuale	Registro elettronico

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CREDIT AGRICOLE

AGENZIA/UFFICIO SPORTELLO BARILLA PROV. PR
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BARILLA G. e R. FRATELLI SPA
NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]
SESSO M o F [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE [Empty] PROV. P R CODICE FISCALE 0 1 6 5 4 0 1 0 3 4 5

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE [Empty]
NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]
SESSO M o F [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE [Empty] PROV. [Empty] CODICE FISCALE [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE T 1 2 codice sub. codice (*)
7. COD. TERRITORIALE (*) [Empty]
8. CONTENZIOSO [Empty]
9. CAUSALE P A
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno [Empty] Numero [Empty]

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO (4 5 6 T), 12. DESCRIZIONE (*) (IMPOSTA DI BOLLO), 13. IMPORTO (16,00), 14. COD. DESTINATARIO. The table contains one row of data.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

SEDICI,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE)

Table with 2 columns: DATA (giorno, mese, anno) and CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA, CAB/SPORTELLO). Handwritten values: 21/05/2024, 06230, 129A5.

